Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. responsabilità corale – non è ammissibile

Descrizione

In sede disciplinare non si può assecondare una ricostruzione accusatoria dei fatti in termini di responsabilità cd. “corale”, perché tale ipotesi viola il principio di tipicità e personalità dell’illecito sportivo e si pone in contrasto col principio di legalità cui l’ordinamento sportivo non è certo estraneo (Collegio di Garanzia CONI Sez. I, n. 23/2021 e Sez. II, n. 11/2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato – in cui ‘tutti scommettevano su tutto’– non vale da sola a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori pur pienamente partecipi di quel clima negativo, ove non si dimostri – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – che a ciascuno di loro sono concretamente imputabili specifiche scommesse vietate).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0034/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0034 CFA del 20 settembre 2024 (Procura federale/Gaetano Letizia - Enrico Brignola - Francesco Forte - Christian Diego Pastina)